

Condizioni generali di acquisto

Le presenti Condizioni generali di acquisto si applicano agli acquisti e agli ordini di forniture/servizi di una delle seguenti società:

Alu-met GmbH, Bundesstraße 12, A-6714 Nüziders

Speedline Aluminium Gießerei GmbH, Illwinkel 2, A-6824 Schlins

(di seguito "l'Acquirente")

§ 1 Generalità e ambito di applicazione:

1. Se non espressamente concordato diversamente per iscritto, le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli acquisti e gli ordini dell'Acquirente. Le Condizioni generali di acquisto si applicano anche a tutte le transazioni future, anche se non sono espressamente indicate come parte integrante del contratto nel singolo caso.

2. Le presenti Condizioni generali di acquisto si applicano in via esclusiva; termini e condizioni contrastanti o divergenti della controparte contrattuale non saranno riconosciuti dall'Acquirente e sono qui espressamente respinti. In singoli casi non sono necessarie ulteriori obiezioni.

3. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano anche nel caso in cui l'Acquirente, essendo a conoscenza di termini e condizioni del partner contrattuale che sono in contrasto o si discostano dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto, accetti senza riserve la fornitura/servizio del partner contrattuale.

4. Accordi sussidiari verbali e deroghe alle presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno validi solo dopo espressa conferma scritta da parte dell'Acquirente. È escluso un consenso implicito alle deroghe, ad esempio attraverso l'esecuzione del contratto, il silenzio, la trasmissione incondizionata di una conferma d'ordine, un ordine o simili. Se, in via eccezionale, vengono stipulati accordi espressamente diversi, questi si applicano esclusivamente a questo caso commerciale.

5. Con ogni consegna o servizio, il partner contrattuale riconosce la validità esclusiva delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

§ 2 Ordine:

1. Un ordine si considera effettuato quando è scritto e firmato o inviato elettronicamente da un account e-mail ufficiale dell'acquirente. Un ordine verbale diventa legalmente vincolante quando viene confermato dall'acquirente per iscritto o per via elettronica.

2. I documenti forniti dall'acquirente al partner contrattuale, quali piani, bozze, dati, campioni, modelli, specifiche o applicazioni, rimangono di proprietà dell'acquirente e possono essere utilizzati solo per gli scopi dell'acquirente. Devono essere trattati con riservatezza e non possono essere resi accessibili a terzi senza un esplicito consenso scritto. Su richiesta dell'acquirente, essi devono essere restituiti all'acquirente in qualsiasi momento, al più tardi insieme alla fattura, a spese del partner contrattuale. Fino alla restituzione, il partner contrattuale si assume il rischio di perdita o danneggiamento accidentale dei documenti.

Il partner contrattuale è tenuto a rispettare i documenti. Tuttavia, se il partner contrattuale si rende conto che i documenti sono difettosi o svantaggiosi dal punto di vista tecnico o commerciale per l'acquirente, deve segnalarlo immediatamente all'acquirente. In questo caso, i documenti devono essere rispettati solo se ciò viene espressamente richiesto dall'acquirente nonostante il parere del partner contrattuale.

3. Il partner contrattuale deve segnalare tempestivamente le difficoltà tecniche e di altro tipo. È responsabile delle sue informazioni, dei suoi consigli tecnici e di altri dettagli.

4. L'acquirente non pagherà la preparazione delle offerte e dei documenti d'offerta (piani, specifiche tecniche, ecc.). Con l'accettazione dell'ordine, il contraente dichiara di disporre di tutte le informazioni, i dati, le descrizioni, i piani, le specifiche tecniche e la conoscenza sufficiente delle condizioni locali necessarie per l'esecuzione dell'ordine.

§ 3 Consegna/Servizio:

1. La data di consegna/prestazione è la data indicata dall'acquirente in cui la merce ordinata deve essere consegnata al luogo di consegna con tutti i documenti di trasporto, doganali e di accompagnamento o la prestazione deve essere eseguita nel luogo di prestazione.

2. L'acquirente ha il diritto di rifiutare l'accettazione di una consegna/servizio prematura o ritardata e di restituire la merce a spese e a rischio del partner contrattuale o di depositarla presso terzi.

3. Se il partner contrattuale si rende conto di non poter effettuare la consegna/servizio in tempo, in tutto o in parte, deve comunicarlo immediatamente all'acquirente e indicare entro quando la consegna/servizio sarà effettuata (nuova data di consegna/servizio).

L'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un termine di tolleranza ragionevole o di accettare la nuova data di consegna/prestazione. In casi urgenti, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto senza fissare un termine di tolleranza.

4. L'acquirente ha il diritto di rifiutare l'accettazione di consegne/servizi parziali, brevi o in eccesso.

5. L'acquirente ha inoltre il diritto di dichiarare il recesso dall'intero ordine in caso di prestazioni scindibili.

6. L'acquirente ha il diritto di annullare parti dell'ambito dei servizi concordati per le consegne di merci anche dopo la conclusione del contratto mediante dichiarazione unilaterale. In questo caso, il compenso sarà ridotto della parte attribuibile alla parte annullata.

7. Una consegna/servizio è completa solo quando il partner contrattuale ha consegnato all'acquirente tutti i documenti concordati o normalmente richiesti (ad es. fatture, documenti di trasporto, lettere di garanzia, documentazione tecnica, istruzioni operative). La consegna di questi documenti è un prerequisito per la scadenza del pagamento.

Il contraente è tenuto a risarcire e a tenere indenne l'acquirente da tutte le pretese avanzate nei suoi confronti da terzi, in particolare da clienti dell'acquirente o da autorità, perché il contraente non ha consegnato un documento concordato o solitamente presunto, oppure non lo ha consegnato completamente o in tempo.

8. Il partner contrattuale è tenuto a fornire immediatamente all'acquirente, su richiesta, tutte le informazioni che l'acquirente o un cliente dell'acquirente richiede per dimostrare a chi di dovere la conformità alle norme di legge o ad altre disposizioni. Tali informazioni comprendono, in particolare, la prova delle prove, dei calcoli e delle analisi effettuate e i valori risultanti.

9. In caso di inadempienza da parte del partner contrattuale, l'acquirente ha in ogni caso il diritto di richiedere una penale contrattuale pari all'1% (uno per cento) dell'importo dell'ordine per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo del 10% (dieci per cento), indipendentemente dalla colpa e con scadenza immediata. Eventuali danni in eccesso dovranno essere risarciti.

10. È esclusa la riserva di proprietà nei confronti dell'acquirente.

§ 4 Trasporto:

1. Se non diversamente concordato, il partner contrattuale consegna la merce franco domicilio, assicurata e in

porto franco. Egli scaricherà la merce nel luogo di consegna. Il numero d'ordine e la data dell'ordine devono essere indicati nei documenti di spedizione.

2. Il trasporto e lo scarico sono a carico e a rischio della parte contraente. La parte contraente si fa carico anche dei costi di assicurazione e imballaggio.

§ 5 Luogo di consegna/servizio, trasferimento del rischio:

1. In assenza di altri accordi, il luogo di consegna/servizio sarà la sede legale dell'acquirente.

2. In assenza di qualsiasi altro accordo, il rischio non passerà all'Acquirente fino a quando la merce non sarà stata scaricata nel luogo di consegna e qualsiasi altra prestazione non sarà stata accettata nel luogo di esecuzione.

§ 6 Prezzi, fattura e pagamento:

1. I prezzi sono fissi e comprendono tutte le spese per la fornitura completa del servizio.

2. Le fatture devono riportare il numero d'ordine dell'acquirente come prerequisito per il pagamento.

3. Se la consegna/servizio è difettosa, l'acquirente ha il diritto di trattenere il pagamento fino al completo adempimento.

4. A condizione che la consegna/servizio sia esente da difetti e che la fattura sia stata emessa correttamente, il pagamento dovrà essere effettuato entro 14 giorni dal ricevimento della fattura con uno sconto del 3% (tre per cento) o entro 30 giorni netti, salvo diverso accordo scritto.

5. L'acquirente avrà diritto a diritti di compensazione e ritenzione nella misura prevista dalla legge.

6. Per l'acquisto di metalli non ferrosi vale quanto segue:

La qualità e la determinazione del peso da parte dell'impianto di ricezione sono determinanti per l'elaborazione del contratto.

Il contratto si baserà sulle specifiche attualmente in vigore, che possono essere visualizzate sulla homepage di Alu-met (link: <https://alu-met.com/metalleinkauf/>).

Se non diversamente concordato, alla quantità contrattuale si applica una tolleranza di peso del +/- 2%. Se non diversamente concordato, i prezzi saranno fissati alla quotazione LME più bassa di un giorno sconosciuto a discrezione della parte contraente (quotazione LME Aluminium HG 99.7). Conversione USD:EUR in base al tasso di conversione (ufficiale) pubblicato dalla LME il giorno/al momento della fissazione.

§ 7 Garanzia:

1. La parte contraente garantisce che la fornitura/servizio è conforme al contratto e alle proprietà normalmente assunte, in particolare a tutte le norme applicabili nel luogo di lavoro dell'acquirente e allo stato attuale della tecnica.

2. Il partner contrattuale è tenuto a controllare personalmente la qualità e la quantità della propria fornitura/servizio. Si rinuncia espressamente all'obbligo dell'acquirente di controllare e comunicare i difetti.

3. Il partner contrattuale è inoltre tenuto a insistere sul rispetto delle norme di qualità da parte dei suoi subappaltatori e a controllarlo.

4. Il partner contrattuale è obbligato, a discrezione dell'acquirente, a eliminare i difetti entro un periodo di tempo ragionevole o a concedere all'acquirente una riduzione ragionevole del prezzo.

5. In casi urgenti, l'acquirente ha il diritto di eliminare i difetti personalmente o di farli eliminare da terzi. I costi sostenuti a tale scopo sono a carico del partner contrattuale.

6. Il periodo di garanzia per i difetti nascosti decorre solo dalla loro scoperta. In ogni caso, la durata della garanzia è di almeno tre anni a partire dalla consegna/assistenza completa.

§ 8 Forza maggiore:

La forza maggiore, così come tutti gli altri eventi al di fuori del controllo dell'acquirente, quali eventi naturali, incendi, inondazioni, guerre, scioperi, sanzioni, misure ufficiali, ecc.

Autorizza l'acquirente a spostare gli obblighi contrattuali in misura ragionevole o a recedere dal contratto. Da ciò non può derivare alcuna richiesta di risarcimento.

§ 9 Diritti di proprietà:

Il partner contrattuale garantisce che la sua fornitura/servizio non viola diritti di terzi e tiene indenne l'acquirente da qualsiasi rivendicazione dovuta a una violazione di tali diritti. Egli rimborserà all'acquirente tutti i costi sostenuti in relazione alla violazione di tali diritti.

§ 10 Segretezza:

La parte contraente è obbligata a mantenere il segreto sul rapporto commerciale con l'acquirente e a mantenere segrete tutte le informazioni ricevute dall'acquirente anche dopo l'adempimento del contratto.

§ 11 Danni:

1. Il partner contrattuale è responsabile nei confronti dell'acquirente per tutti gli svantaggi derivanti da una violazione del contratto, in particolare per gli svantaggi derivanti da una consegna/servizio ritardata e difettosa. La responsabilità si estende anche alle consegne/servizi dei subappaltatori e dei fornitori a monte. L'obbligo di risarcimento comprende tutti i danni conseguenti e le perdite finanziarie pure, in particolare anche i costi delle azioni di restituzione e i costi di un fermo di produzione. L'acquirente ha diritto anche a richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto se utilizza la fornitura/servizio prevalentemente nella sua azienda.

2. La parte contraente è tenuta a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile commerciale in misura adeguata e a dimostrarlo all'acquirente su richiesta.

§ 12 Indennizzo e manleva da rivendicazioni di terzi:

Nel caso in cui l'acquirente dovesse avanzare pretese da parte di terzi a causa di un ritardo nella consegna/servizio o di una consegna/servizio difettosa da parte del partner contrattuale, quest'ultimo dovrà indennizzare completamente e tenere indenne l'acquirente a tale riguardo.

§ 13 Modifica delle sostanze (vegetali) ecc. Cessazione della produzione:

Il partner contrattuale è tenuto a informare tempestivamente e per iscritto l'acquirente, senza che gli venga richiesto nulla in anticipo, in merito a qualsiasi modifica dei processi produttivi, dei subappaltatori e delle parti in subappalto. Il partner contrattuale può modificare i processi produttivi, i subappaltatori e le parti in subappalto solo previa approvazione scritta da parte dell'acquirente.

§ 14 Disposizioni speciali per la fornitura di macchinari e attrezzature:

1. Il partner contrattuale è tenuto a rispettare tutte le norme di legge, gli altri standard e le regole tecniche generalmente riconosciute applicabili alla macchina/impianto da lui fornito nel luogo di installazione.

2. Il partner contrattuale deve garantire in ogni momento la sicurezza del funzionamento dell'acquirente (in particolare la protezione antincendio, la protezione dalle esplosioni) e la sicurezza personale dei suoi dipendenti, sia durante la costruzione che durante il funzionamento della macchina/impianto. Le possibili fonti di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

3. In particolare, le macchine e le attrezzature devono essere conformi alle specifiche e agli standard di prodotto per la sicurezza e il funzionamento e devono essere in possesso di un'adeguata certificazione CE per quanto riguarda i componenti e l'insieme.

4. La parte contraente deve consegnare all'acquirente i documenti richiesti in modo completo, ordinato e in lingua tedesca, sia in forma cartacea che elettronica.
5. Il partner contrattuale deve fornire una formazione completa ai dipendenti dell'acquirente.
6. Nella progettazione e nella costruzione della macchina/impianto si deve tenere conto dell'efficienza energetica e della conservazione delle risorse.
7. Il partner contrattuale deve garantire all'acquirente la fornitura di pezzi di ricambio per almeno dieci anni. Deve informare immediatamente l'acquirente se la produzione di pezzi di ricambio deve essere interrotta.
8. Dopo l'esito positivo della messa in funzione dell'intero sistema consegnato, deve avvenire un'accettazione finale formale della macchina/sistema consegnato. Il funzionamento di prova non è considerato una messa in funzione. L'accettazione finale è decisiva per il trasferimento del rischio e l'inizio della garanzia.

§ 15 Codice di condotta:

L'Acquirente dispone di un Codice di Condotta, che può essere consultato sulla homepage di Alu-met (Link: <https://alu-met.com/standorte/>). Tale Codice di Condotta è parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Il partner contrattuale è tenuto ad accettare questo Codice di Condotta e a rispettarlo o a disporre di un Codice di Condotta analogo e a rispettarlo. Il partner contrattuale dovrà inoltre portare i principi del Codice di Condotta all'attenzione dei propri fornitori. Se il partner contrattuale individua una violazione nella catena di fornitura, deve portarla immediatamente all'attenzione dell'acquirente. L'acquirente ha il diritto di verificare il rispetto del Codice di Condotta in loco presso le sedi del partner contrattuale.

§ 16 Disposizioni finali:

1. Se non diversamente indicato nell'ordine, il luogo di adempimento sarà la rispettiva sede commerciale.
2. Tutti i rapporti giuridici tra l'acquirente e il partner contrattuale sono soggetti al diritto sostanziale austriaco. È esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
3. Qualsiasi controversia derivante da consegne/servizi all'Acquirente sarà portata esclusivamente davanti al tribunale competente di Nüziders, Austria, nel caso di Alu-met GmbH, o al tribunale competente di Schlins, Austria, nel caso di Speedline Aluminium Gießerei GmbH. Tuttavia, l'Acquirente avrà anche il diritto di citare il Fornitore presso il tribunale del suo luogo di residenza.
4. La parte contraente può utilizzare l'acquirente e/o la sua fornitura/servizio per l'acquirente a fini pubblicitari o come riferimento solo con il previo consenso scritto dell'acquirente.
5. Il partner contrattuale accetta che l'acquirente possa elaborare, trasferire o trasmettere i suoi dati per via informatica (con l'ausilio dell'automazione) nella misura in cui ciò sia necessario e opportuno per l'elaborazione dell'ordine o derivi da obblighi di legge.

§ 17 Clausola di esclusione della responsabilità:

Qualora una delle suddette disposizioni dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto sia nulla, inefficace o inapplicabile per qualsiasi motivo, la validità delle restanti disposizioni e del contratto sottostante non ne risentirà. In tal caso, le parti contraenti sostituiranno la disposizione invalida o inapplicabile con una disposizione valida che soddisfi il più possibile lo scopo economico della disposizione invalida o inapplicabile.